

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 372 DEL 09.10.2017

OGGETTO: CED - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE).
PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette il nove del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	ASSENTE
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**CED - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE).
PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO - APPROVAZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel mese di marzo 1977 la Regione Piemonte, l'Università di Torino e il Politecnico di Torino (i tre Enti Fondatori) stipulavano l'atto per costituire il "Consorzio piemontese per il trattamento automatico dell'informazione", ente autonomo a totale controllo pubblico con il compito di progettare, realizzare e gestire un sistema regionale di elaborazione dei dati. Ad esso potevano partecipare gli Enti Locali del Piemonte, ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte, le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella Regione ed altri enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.
- nel 1981 il Consorzio ha adottato l'attuale denominazione di Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) e negli anni successivi ha consolidato la propria funzione di ente strumentale al servizio delle amministrazioni piemontesi per la costruzione del sistema informativo regionale.
- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto il Consorzio, in armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, opera principalmente a supporto dell'innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l'attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.
- il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 Aprile 2014 avente ad oggetto "Adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte) del Comune di Biella" ha deliberato l'adesione al CSI Piemonte;
- attualmente gli Enti consorziati sono:
 - Enti promotori:
 - ✓ REGIONE PIEMONTE
 - ✓ UNIVERSITÀ DI TORINO
 - ✓ POLITECNICO DI TORINO
 - Enti sostenitori:
 - ✓ CITTÀ DI TORINO
 - ✓ CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
 - Enti ordinari:
 - ✓ AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
 - ✓ COMUNI
 - ✓ PROVINCE
 - ✓ FORME ASSOCIATE
 - ✓ AGENZIE ED ALTRI ENTI

- con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 l'A.N.A.C. ha approvato le *“Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*.
- con riferimento al quadro normativo e regolamentare sopra descritto, nel corso dell'Assemblea ordinaria del CSI tenutasi in data 10 maggio 2017 il Presidente dell'Assemblea aveva informato i presenti dell'intendimento di Regione Piemonte di presentare la domanda di iscrizione degli enti consorziati del CSI nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sul presupposto che gli stessi Enti operavano mediante affidamenti diretti nei confronti del Consorzio.
Pertanto, il CSI aveva avviato una riflessione con i competenti uffici della Regione Piemonte in ordine alla necessità di apportare eventuali modifiche e integrazioni allo Statuto, funzionali ad adeguare il testo ai requisiti per il controllo analogo richiesti dalle Linee Guida A.N.A.C., utili a meglio definire, a livello statutario, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte degli enti consorziati sul Consorzio in quanto soggetto pluripartecipato cui aderiscono, ad oggi, oltre 120 Enti e rispetto al quale - anche sulla scorta di giurisprudenza comunitaria e nazionale ormai consolidata - le amministrazioni partecipanti devono, oltre al resto, essere in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative.
- al fine di dare attuazione ai suddetti principi, nella seduta del 25 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello Statuto consortile necessarie per soddisfare in modo puntuale i requisiti previsti dalle Linee Guida approvate dall'A.N.A.C. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, su istanza del Collegio Sindacale, di proporre una modifica alla disciplina riferita alla *“revisione legale dei conti”*, prevedendo che tale funzione - che, nello Statuto vigente, è di competenza del Collegio Sindacale - possa essere attribuita ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione dei conti iscritti nell'apposito registro (rif. artt. 23 e 23bis della Bozza), su decisione dell'Assemblea.
- pertanto, le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione e trasmesse con nota prot. n. 13219 del 27.7.2017 (ns. prot. PEC n. 40435 del 28.7.2017) a tutti gli enti consorziati per essere sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria, meglio riportate nell'allegato *“A”* alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardano sinteticamente i seguenti articoli:
 - **Articolo 1 (Ambito statutario):** viene sostituito il termine *“Convenzione”* con *“atto notarile”* in aderenza a quanto riportato alla dicitura contenuta all'art. 1 della L.R. n. 48/1975;
 - **Articolo 2 (Partecipazione al Consorzio):** è stato allineato all'art. 5, comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con precisazioni tese a puntualizzare che nella compagine consortile non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati con poteri di controllo o di veto. Pertanto, alcuni commi sono stati riformulati prevedendo la possibilità di adesione al Consorzio da parte di enti strumentali e società a *“controllo pubblico”*; è stata conseguentemente eliminata la previgente formulazione che prevedeva la possibilità di adesione di tali soggetti solo se *“interamente pubblici”*. Sono inoltre state attualizzate le nomenclature di alcuni consorziati tra cui la Città Metropolitana di Torino;
 - **Articolo 4 (Finalità del Consorzio):** è stato in parte modificato eliminando il riferimento, ormai desueto, alle leggi in materia di decentramento amministrativo, e in parte integrato:

- ✓ inserendo, tra le finalità, la realizzazione e gestione di reti ed impianti funzionali all'erogazione di servizi, anche di interesse generale, che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;
 - ✓ uno specifico comma che prevede, in linea con quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, che il CSI operi in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati e che oltre l'80% del fatturato sia conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati. Viene altresì precisato che l'erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita esclusivamente nei limiti di legge;
- **Articolo 6 (Altre attività del Consorzio):** è stato raccordato all'art. 4 per quanto concerne la possibilità di operare al di fuori del perimetro degli enti partecipanti nei limiti di quanto previsto per i soggetti in house dal Codice degli contratti pubblici. E' stato altresì precisato che la gestione di tali attività residuali viene effettuata dandone distinta rilevanza anche in termini di risorse impiegate, costi e risultati;
- **Articolo 7 (Rapporti fra CSI ed Enti consorziati):** è stato aggiornato con l'obiettivo di delineare la modalità di gestione del rapporto fra Enti consorziati e CSI. In particolare, a partire dalla definizione del "Catalogo e Listino dei servizi del CSI" in cui sono elencati i servizi e/o le forniture che i Consorziati possono richiedere, è stato previsto che gli Enti affidanti – sulla base delle relative esigenze – illustrino le attività che intendono conferire al CSI in un documento definito "Programma di attività". Tale documento deve essere trasmesso al Consorzio indicativamente entro il mese di ottobre di ogni anno, corredato dalla stima delle risorse economiche che ciascun ente intende a tal fine impegnare. L'insieme dei "Programmi di attività" pervenuti concorre alla definizione del Piano annuale complessivo delle attività del Consorzio e della relativa quantificazione economica con proiezione su base pluriennale. Vengono infine puntualizzate le tipologie di atti attraverso cui sono regolati gli specifici rapporti fra CSI e consorziati;
- È stato introdotto un nuovo **Articolo 8 (Modalità di esercizio del controllo analogo)**, nel cui ambito, partendo dalle indicazioni contenute nelle sopra citate Linee Guida A.N.A.C., sono state previste le principali disposizioni tese a consentire agli enti una maggiore incisività nella definizione delle strategie e nell'intervento sui fondamentali atti di gestione del Consorzio. Più in dettaglio:
- ✓ viene rimarcato a livello statutario che il Consorzio è sottoposto alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo;
 - ✓ viene specificato che il controllo analogo può essere esercitato anche mediante la costituzione di un tavolo di coordinamento congiunto dei Consorziati con compiti di organizzazione dell'azione di controllo fra gli stessi, il quale può definire provvedimenti attuativi della disciplina del controllo analogo;
 - ✓ viene esplicitato che il controllo è esercitato dagli enti in ogni fase della gestione consortile (ex ante, contestuale, ex post) attraverso il ricevimento di una serie di atti gestionali di importanza fondamentale per il funzionamento del Consorzio e la conseguente possibilità di intervento correttivo dalla fase di programmazione a quella della verifica dell'andamento gestionale nel corso dell'esercizio. A tal proposito è stata introdotta la previsione di svolgimento di un'apposita Assemblea consortile che verifichi l'andamento della gestione infrannuale, tramite l'esame del rendiconto economico gestionale al 30 giugno, con possibilità di fornire indicazioni correttive. In termini di controllo ex post sono state riservate agli enti prerogative di verifica in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, con facoltà ad essi riservata di fornire indirizzi utili a meglio orientare l'esercizio successivo;

- ✓ per consentire agli enti il puntuale esercizio delle prerogative sopra descritte, è stato introdotto l'obbligo in capo al Consorzio di trasmettere agli stessi, con congruo anticipo rispetto all'approvazione da parte dell'Assemblea, tutti i documenti più rilevanti, con conseguente incremento dei flussi informativi a tal fine necessari, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete;
 - ✓ a fronte del ricevimento dei sopra menzionati flussi, si prevede che: i) gli enti possano far pervenire agli organi consortili i propri rilievi ed indicazioni; ii) l'organo decisionale competente operi in conformità agli indirizzi ricevuti, fatta salva la possibilità, in caso di mancato allineamento, che la decisione finale sia comunque assunta dall'Assemblea consortile (la cui convocazione potrà essere richiesta dal consorziato attraverso il consigliere d'amministrazione che lo rappresenta) secondo le maggioranze statutariamente previste;
 - ✓ sono state previste clausole che, oltre a fare salvi tutti i poteri di controllo e monitoraggio esercitabili dai singoli enti in base alle previsioni contenute negli specifici atti di affidamento, attribuiscono agli enti il diritto di richiedere ulteriori documenti informativi, in linea con le disposizioni previste in materia di trasparenza e accesso agli atti, nonché la possibilità di esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi;
- In funzione dell'introduzione del nuovo Articolo 8, il precedente articolato corrispondente per numerazione e che disciplinava le **Modalità della gestione** (ora **Articolo 9**), è stato integrato specificando le modalità attraverso cui le finalità del Consorzio possono essere conseguite. In particolare, a quelle già previste nello Statuto vigente, è stata aggiunta la possibilità di fare ricorso ad operatori economici individuati con procedure ad evidenza pubblica, modalità queste ultime che sono espressamente indicate come quelle da seguire per procedere all'acquisto di beni, servizi e lavori dall'esterno. E' inoltre espressamente richiamato il rispetto imprescindibile dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità previsti dalla normativa vigente;
 - **Articolo 12 (Competenze dell'Assemblea):** è stato integrato attraverso l'attribuzione a questo specifico organo del potere di:
 - ✓ approvare, oltre al Piano di attività annuale corredato dalla relativa quantificazione economica e di una proiezione della stessa anche su base pluriennale, anche il Piano degli investimenti e il Piano degli acquisti;
 - ✓ approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio d'Amministrazione, recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dai dati sull'andamento economico gestionale al 30 giugno;
 - ✓ approvare le operazioni di acquisto o cessione di beni immobili;
 - ✓ attribuire, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e determinarne il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso;
 - **Articolo 13 (Funzionamento dell'Assemblea):** le disposizioni in materia di funzionamento dell'Assemblea sono state ricollegate ed integrate con la previsione della convocazione di una ulteriore assemblea per l'approvazione del rendiconto semestrale al 30 giugno. E' stata inoltre ampliata la rosa dei documenti che, in quanto oggetto di controllo, devono essere trasmessi agli enti consorziati almeno 15 giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Si tratta in particolare: degli atti di

indirizzo, del Piano di Attività e relativi allegati, degli atti relativi alla compravendita di beni immobili, del rendiconto semestrale;

- **Articolo 14 (Consiglio d'Amministrazione):** è stato espressamente integrato, quanto alla composizione, con la previsione del rispetto della normativa nazionale in materia di equilibrio di genere. E' inoltre stato raccordato con le modifiche apportate all'art. 2;
- **Articolo 16 (Competenze del Consiglio di Amministrazione):** è stato raccordato rispetto alle disposizioni introdotte all'art. 8 sull'esercizio del controllo analogo e all'art. 12 sulle competenze dell'Assemblea. E' stato inoltre integrato prevedendo, fra l'altro, l'esplicitazione della competenza all'approvazione dei Regolamenti concernenti l'ordinamento interno del CSI, del programma biennale degli acquisti, del programma triennale dei lavori e del bilancio sociale.
Da ultimo, sempre in ottica di rafforzamento dei principi relativi all'esercizio del controllo analogo da parte degli enti, è stato espressamente previsto che il Consiglio operi nel rispetto delle prescrizioni in materia (di cui al nuovo articolo 8);
- **Articolo 18 (Il Presidente):** laddove si delineano le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stato esplicitato che la figura del Vice Presidente è da prevedersi al solo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento o dimissioni di quest'ultimo;
- **Articolo 19 (Il Comitato Tecnico Scientifico):** è stato esplicitato che l'incarico di membro del Comitato ha carattere onorifico. Ove consentito dalla normativa vigente, ed entro i limiti da questa definiti, tale incarico può dar luogo al riconoscimento di un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni - plenarie e dei gruppi di lavoro - del Comitato stesso ed al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico, secondo quanto determinato dall'Assemblea;
- **Articolo 21 (Il Direttore Generale):** è stato parimenti esplicitato che il compenso del Direttore Generale è assoggettato ai limiti retributivi previsti dalla normativa di legge applicabile;
- **Articolo 23 (Competenze del Collegio Sindacale):** è stato eliminato il comma 3 che attribuisce la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ai sensi dell'art 2409 bis del Codice Civile;
- **Articolo 23bis (Revisione legale dei conti):** articolo di nuova istituzione richiesto dal Collegio Sindacale che prevede che spetti all'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deliberare di attribuire la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e, nel caso, determinare il corrispettivo spettante alla società o al revisore per l'intera durata dell'incarico (da affidarsi previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica), nonchè gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo. È fatta in ogni caso salva la possibilità di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 2409 bis, comma 2, c.c.. A fronte di tale nuova previsione, si è provveduto ad aggiornare di conseguenza anche l'elenco delle competenze dell'Assemblea disciplinate all'Articolo 12;
- **Articolo 24 (Personale):** è stato precisato che il rapporto di lavoro del personale è assoggettato a limiti e obblighi, anche retributivi, previsti dalla normativa di legge applicabile, in considerazione della natura del rapporto, e che il reclutamento del personale avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità disciplinate in apposito regolamento in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità;

- **Articolo 25 (Patrimonio e finanziamenti):** è stato modificato eliminando la facoltà prevista nello statuto vigente di utilizzare il fondo consortile per finanziare le partecipazioni a strutture societarie o ad altre forme di associazione. Ciò in ossequio al divieto previsto dalla legislazione nazionale per i soggetti partecipati di costituire nuove società e/o acquisire nuove partecipazioni.
Sono state apportate ulteriori modifiche formali di raccordo in particolare agli art. 22 (Collegio Sindacale) e 29 (Scioglimento del Consorzio e devoluzione dei beni residui).

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per esserne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di CSI-Piemonte e le proposte di modifica del medesimo, trasmesso con nota prot. n. 13219 del 27.7.2017 (ns. prot. PEC n. 40435 del 28.7.2017);

Visto il nuovo testo dello Statuto di CSI-Piemonte risultante dalle modificazioni come sopra esposte;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto, inoltre, che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare e proporre al Consiglio comunale, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica degli articoli dello Statuto del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, come riportate nel testo sinottico e nel nuovo schema di statuto trasmessi dal CSI Piemonte con nota prot. n. 13219 del 27.07.2017 (ns prot. pec n. 40435 del 28.07.2017);
 2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Biella;
 3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-